

Compagnia: Liberty Mutual Insurance Europe S.E.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg, e sede secondaria in via Fabio Filzi 29, Milano 20124, Italia. Essa opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE), società del gruppo Liberty Mutual Insurance Group è operante con il nome commerciale di Liberty Specialty Markets.

Prodotto: "Gioiellerie"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza copre i beni richiamati nel contratto contro le perdite e/o i danni materiali originati da qualsiasi causa ferme restando le disposizioni e le esclusioni contrattuali.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurati:

- ✓ Tutti i rischi di perdite o danni che colpiscano i beni assicurati durante il periodo assicurativo mentre si trovano nei locali indicati nell'Allegato 1 di polizza;
- ✓ L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in polizza.
- ✓ Se richiamate nell'Allegato 1 di polizza i "CAPITALI ASSICURATI", si intendono operanti anche le seguenti garanzie:
 - Merci fuori cassaforte nelle ore di chiusura;
 - Merci nelle vetrine;
 - Rapina e scippo presso i locali dell'Assicurato;
 - Furto con destrezza;
 - Contenuto dei locali;
 - Merci al di fuori dei locali:
 - Affidate a portavalori;
 - Affidate a Terzi;
 - Spedizioni;
 - presso Fiere, Esposizioni, Manifestazioni;
 - in banca o caveaux;
 - in abitazioni private
- ✓ Sono concordabili eventuali garanzie aggiuntive.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati:

- ✗ Le garanzie non acquistate;
- ✗ Danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato (art.1917 del Codice Civile).
- ✗ Danni o esborsi derivanti da: guerra, invasioni, guerra civile, sommosse, ribellioni, insurrezioni, rovesciamento di governi, tumulti civili, esplosioni di armi da guerra, utilizzazione di armi nucleari, chimiche, biologiche, attività terroristica, omicidi o assalti per i quali sia stata dimostrata la responsabilità di agenti appartenenti ad uno stato straniero rispetto alla nazionalità dell'assicurato, atti preparati da nemici di nazionalità diversa da quella della persona assicurata.
- ✗ Sono altresì esclusi i danni o gli esborsi causati o in relazione con eventuali azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere uno o tutti gli eventi di cui sopra, nonché le contaminazioni nucleari.
- ✗ I danni da lavorazione.
- ✗ I danni da consumo, logorio e deterioramento graduale.
- ✗ Eventuali mancanze rilevate al momento dell'inventario.
- ✗ Le perdite e/o i danni ai beni quando sono indossati.
- ✗ Le perdite e/o i danni conseguenti a truffa e/o estorsione.
- ✗ L'infedeltà di titolari e/o dipendenti.
- ✗ Le perdite o i danni conseguenti a qualsiasi responsabilità legale, contrattuale o extracontrattuale assunta dall'Assicurato.
- ✗ La perdita di beni da parte dell'assicurato a seguito di pagamento con mezzi di pagamento contraffatti o altrimenti invalidi.
- ✗ Qualsiasi perdita dovuta a misteriosa e/o inesplicabile sparizione.
- ✗ Il terrorismo.
- ✗ Le perdite, i danni, le passività o le spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti direttamente o indirettamente da frodi informatiche.

Sono previste esclusioni aggiuntive, come da Condizione di Assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, la copertura assicurativa prevede franchigie, scoperti e sottolimiti specifici indicati nell'Allegato 1 e/o nelle condizioni particolari di assicurazione. Tali limiti sono dettagliati nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti alla copertura?".



Dove vale la copertura?

La copertura è valida nei locali indicati nell'Allegato 1 di polizza e nel caso in cui siano assicurati i trasporti e/o i portavalori e/o le merci affidati a Terzi, fiere e spedizioni, entro i limiti territoriali indicati in polizza.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o il Contraente ha l'obbligo di fornire all'Assicuratore di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Il Contraente è tenuto al pagamento del premio, entro i termini di mora contrattuali.

Nel corso del contratto l'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore dei cambiamenti che comportano un aggravamento od una diminuzione o del rischio.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto nel più breve tempo possibile al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore, e nel caso in cui sia stata commessa un'azione criminosa, anche alle Autorità di Polizia secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?"



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato entro i termini di mora contrattuale, all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza, ed è comprensivo di imposte. Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'Intermediario.

Il Premio se accordato, può essere frazionato in due o più rate.

Se previsto, il premio di regolazione verrà corrisposto alle scadenze stabilite.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato nel Modulo di Polizza a condizione che il premio sia pagato entro i termini di mora contrattuale. In caso contrario, la copertura comincia alle ore 24:00 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione può cessare, in mancanza di disdetta, quando il Contraente, o l'Assicurato, fornisce dichiarazioni inesatte o è reticente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio.

Il contratto cessa in ogni caso, alla sua normale scadenza, se operante il tacito rinnovo, in mancanza di disdetta inviata da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Le parti possono disdire la polizza mediante lettera raccomandata da inviare con almeno 30 giorni prima della data di scadenza annuale, così impedendone il tacito rinnovo, se previsto.

Le parti possono recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, dando un preavviso di 30 giorni.

Assicurazione: Gioiellerie
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE

Prodotto: “Gioiellerie”

Data di ultimo aggiornamento: ITA-11-2020. Questo DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente/aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede legale in 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg. In Italia Liberty Mutual Insurance Europe SE ha sede secondaria in via Fabio Filzi 29, 20124 Milano.

Il sito internet, il recapito telefonico, fax e l'indirizzo mail sono rispettivamente:

<http://www.liueurope.com>; Tel: +39 02 2627 081; Fax: 0226260935; libertyitalia@legalmail.it.

Liberty Mutual Insurance Europe SE opera in Italia in regime di stabilimento ai sensi della direttiva 92/49/ECC e successive modificazioni, nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. f ed art. 23 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni) ed è iscritta all'Elenco II (in appendice all'Albo presso l'Ivass) delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento sub n. I.00162.

Liberty Mutual Insurance Europe SE è sottoposta al controllo dell'autorità di vigilanza dello Stato di Origine (Gran Ducato di Lussemburgo): Commissariat aux Assurances, con sede in 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Liberty Specialty Markets è la denominazione commerciale di Liberty Mutual Insurance Europe SE.

Al 31 Dicembre 2019, l'ammontare del capitale netto di Liberty Mutual Insurance Europe SE è di \$1.456.259.000 di cui \$ 290.269.000 di capitale sociale ed \$ 1.165.990.000 di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione dei danni di Liberty Mutual Insurance Europe SE (che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) è pari a 117%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link www.liueurope.com

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Il Prodotto denominato "Gioiellerie" copre:

- i beni assicurati quali merci, materie prime e semilavorati usati per la conduzione (incluse le valigette di campionario) inerenti alla conduzione dell'esercizio commerciale dell'Assicurato nonché denaro, assegni bancari (compreso denaro ed assegni destinati al pagamento dei dipendenti) vouchers di vendita di carte di credito, fatture, vaglia cambiari, sia di proprietà che in affidamento a qualsiasi titolo all'Assicurato, richiamati nel contratto contro tutti i rischi di perdite o danni comunque causati fermi i termini, i limiti e le esclusioni contrattuali che si verificano nel periodo assicurativo.
- mobilia, arredamenti, decorazioni, cassaforti, attrezzature, impianti e sistemi di allarme, macchinari e quant'altro contenuto, il tutto di proprietà dell'Assicurato, inerente all'uso di ufficio e/o all'attività esercitata, contro le perdite ed i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati (esclusi ordigni esplosivi), furto tentato o consumato con o senza scasso, bufere, tempesta, scoppio traboccamento o colaggio di tubi, condutture ed impianti idrici in genere ed allagamenti da essi conseguenti, urto di veicoli stradali o bestiame non appartenenti né sotto il controllo dell'Assicurato o dei suoi familiari, domestici o dipendenti.
Se indicata una somma assicurata sono coperti anche i danni cagionati dai ladri, ai soli beni indicati.
- merci e materie prime inerenti alla conduzione dell'esercizio commerciale dell'Assicurato quando sono depositate in permanenza presso banche o caveaux per tutto il periodo assicurativo, contro tutti i rischi di perdite o danni causati.

Si intendono assicurate solo le partite espressamente richiamate nella scheda di polizza – Allegato 1 per le somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Assicuratore

Merci fuori cassaforte nelle ore di chiusura

Si assicurano all'interno dei locali tutti i beni assicurati non chiusi in cassaforte o camera corazzata, di notte e durante le ore di chiusura dell'esercizio, nei limiti della somma assicurata indicata nella scheda di polizza - Allegato 1. Il limite di risarcimento non supererà mai per ciascun sinistro in totale e per ogni singolo pezzo, gli importi indicati nella scheda di polizza - Allegato 1.


Tali limiti non si applicheranno durante la chiusura meridiana (temporanea) se, al momento del sinistro, l'Assicurato o un suo dipendente appositamente incaricato, era presente nella parte dei locali destinata alle vendite.

Merci nelle vetrine


Si assicurano le perdite o i danni alle cose contenute nelle vetrine dei locali dell'Assicurato a seguito di furto o tentato furto mediante rottura o taglio dei vetri, con il massimo risarcimento per ciascun sinistro non superiore gli importi indicati nella scheda di polizza - Allegato 1:

	<ul style="list-style-type: none"> - durante l'orario di apertura al pubblico oppure quando l'Assicurato o qualcuno dei suoi dipendenti (escluso il personale addetto alla sorveglianza) sia presente o in servizio nei locali; - in ogni altro momento.
Rapina e scippo presso i locali dell'Assicurato	<p>Si assicurano le perdite e i danni provocati alle cose assicurate da rapina e scippo durante l'orario di apertura al pubblico oppure quando l'Assicurato o qualunque dei suoi dipendenti (escluso il personale addetto alla sorveglianza) sia presente o in servizio nei locali. Il massimo risarcimento per ciascun sinistro ed in totale non supererà l'importo indicato nella scheda di polizza - Allegato 1.</p> <p>La copertura è operante anche nel caso in cui Rapina avvenuta e completata all'interno dei locali dell'Assicurato sia iniziata al di fuori di detti locali a seguito di violenza e/o minaccia su qualsiasi persona prelevata dall'esterno dei locali in argomento e costretta a recarsi assieme al(i) rapinatore(i), dentro i locali stessi.</p>
Furto con destrezza	<p>Si assicurano all'interno dei locali le Merci sottratte mediante furto con destrezza durante l'orario di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato all'Autorità entro le 24 ore da quando è avvenuto. La garanzia assicurativa si intende operante nei limiti indicati nella scheda di polizza - Allegato 1.</p> <p>E' condizione pregiudiziale per la risarcibilità di sinistri ai sensi del presente articolo che le ante o le porte delle vetrine, bacheche e vetrinette a muro siano tenute chiuse a chiave e la chiave rimossa, in ogni momento eccetto quando vi sia introdotta o rimossa la merce dall'Assicurato o da un dipendente dell'Assicurato.</p>
Portavalori	<p>Si assicurano all'esterno dei locali, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, le Merci e i valori affidati ad addetti con mansioni di trasporto (Portavalori). La garanzia assicurativa si intende operante nei limiti indicati nella scheda di polizza - Allegato 1.</p>
Merci affidate a terzi	<p>Si assicurano all'esterno dei locali, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, le Merci affidate a terzi, esclusivamente quando si trovano nei locali dei terzi stessi. L'Assicuratore risponderà delle perdite e/o danni alle stesse, a condizione che siano state emesse Note di Consegna. La garanzia assicurativa si intende operante nei limiti indicati nella scheda di polizza - Allegato 1.</p>
Merci esposte in Mostre e fiere	<p>Si assicurano all'esterno dei locali, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, le Merci esposte direttamente dall'Assicurato in mostre e fiere all'interno di stand in uso esclusivo. La garanzia assicurativa si intende operante nei limiti indicati nella scheda di polizza - Allegato 1.</p> <p>Tutti i transiti da e per le fiere, se assicurati indicato nella scheda di polizza - Allegato 1), si intendono soggetti ai termini, condizioni, limiti ed obblighi relativi alla partita PORTAVALORI.</p>

Merci spedite	Si assicurano all'esterno dei locali, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, le Merci spedite dal Contraente senza obbligo da parte dell'Assicurato di comunicare di volta in volta le singole spedizioni e senza regolazione a fine d'anno delle spedizioni effettuate.
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
Diminuzione del rischio	Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	
Assunzione rischi assicurati	<p>L'Assicuratore ha accettato di prestare la garanzia assicurativa sulla base della richiesta che gli è pervenuta e sulla base di tutte le informazioni relative al rischio che gli sono state fornite.</p> <p>La descrizione e le misure di sicurezza dei locali dell'Assicurato, gli impianti d'allarme, l'esistenza delle merci presso gli stessi locali e/o le dichiarazioni dell'Assicurato e/o le informazioni di altro genere relative al rischio coperto, sono riportate nel Questionario Proposta che è parte integrante di questo contratto.</p> <p>L'Assicuratore si riserva la possibilità di sottoporre il rischio a perizia preventiva.</p>
Modalità di perpetrazione del furto	Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste nel questionario mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a) punto 1).
Garanzia Portavalori	<p>Il Portavalori può viaggiare non accompagnato e non armato, su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico e privato e/o a piedi se non diversamente richiesto dall'Assicuratore. Quando il portavalori è a bordo di autoveicolo, esclusi i mezzi pubblici, è condizione essenziale per la validità della garanzia che gli enti assicurati siano:</p> <p>i) portati sulla persona del Portavalori, ma non indossati, oppure</p> <p>ii) tenuti in contenitore quali valigie, valigie diplomatiche, borse, borselli e simili a condizione che gli stessi siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ancorati o legati tramite catene o mezzi equivalenti alla struttura rigida del veicolo all'interno dell'abitacolo, ma a condizione che questo ultimo abbia i cristalli rialzati e le portiere bloccate dall'interno, oppure

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ riposti nel vano bagagli chiuso con serratura di sicurezza in aggiunta a quella di serie; limitatamente ad autoveicoli diversi da vetture “a tre volumi”, gli Enti Assicurati dovranno essere tenuti incatenati alla struttura rigida del bagagliaio chiuso con serratura di sicurezza in aggiunta a quella di serie, oppure ➤ riposti in cassetta metallica dotata di serratura di sicurezza ed incatenata all'interno del vano bagagli chiuso a chiave. <p>Le condizioni di cui al precedente punto ii) a. – b. – c. non s'intendono operanti per attività al dettaglio e per laboratori/fabbricanti e per somme assicurate non superiori ad Euro 10.000,00.</p> <p>La garanzia rimane tuttavia operante unicamente nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) a seguito di infortuni e/o malore del portavalori, incidente stradale, eventi esterni improvvisi e violenti durante i viaggi e/o trasporti a piedi, quali le aggressioni, la caduta di aerei, il deragliamento di treni o proibitive condizioni atmosferiche o terrestri per le quali il veicolo, con i valori in esso contenuti, dovesse essere abbandonato per comprovate circostanze di necessità o forza maggiore dalle quali possa derivare pericolo per l'incolumità degli occupanti del veicolo. 2) quando gli enti assicurati sono consegnati dal Portavalori in custodia alle direzioni di Hotel/Motels, e riposti in casseforti, cassette di sicurezza, camere corazzate o armadi corazzati chiusi. 3) qualora gli enti assicurati venissero rubati da una camera di Hotel/Motel mentre il Portavalori è presente nella camera stessa, a condizione che il Portavalori abbia preso tutte le misure preventive necessarie e possibili. 4) presso il domicilio abituale del Portavalori, solo se i valori sono riposti in casseforti, cassette di sicurezza, camere corazzate o armadi corazzati chiusi. Questa estensione è valida solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza – Allegato 1. 5) In caso di viaggio su aeromobili qualora il portavalori sia obbligato dalla Compagnia di Viaggio a consegnare gli Enti Assicurati alla Società aerea e/o aeroportuale.
--	---

 Ci sono limiti di copertura?
ESCLUSIONI
<p>A maggior precisazione delle informazioni fornite nel DIP Danni sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perdita o danneggiamento dei beni assicurati determinati da truffa, furto o atti criminosi commessi da o con la complicità di: ➤ (a) Funzionari o dipendenti dell'Assicurato;

- (b) Qualunque altra persona, compresi clienti, con cui l'Assicurato intrattenga rapporti d'affari nell'ambito della propria attività relativamente ai beni consegnati ad essa dall'Assicurato, suoi dipendenti, rappresentanti o agenti;
- (c) Intermediari o Rappresentanti commerciali o loro agenti, clienti di tali intermediari o Rappresentanti o loro agenti, o qualunque altra persona con la quale tali intermediari o rappresentanti o loro agenti abbiano intrattenuto rapporti professionali rispetto ai beni loro affidati.
- Danneggiamento di beni assicurati verificatosi durante la lavorazione per effetto della medesima.
- Misteriosa sparizione o scoperti durante l'inventario.
- Perdita di beni assicurati contestate in sede di stesura dell'inventario, che non siano state anteriormente denunciate all'Assicuratore a meno che l'Assicurato provi che la perdita è dovuta ad un rischio coperto dalla presente assicurazione.
- Perdita o danneggiamento di beni assicurati mentre questi sono portati indosso da qualunque persona (tranne gli orologi da polso che siano portati a solo scopo di prova).
- Perdita o danneggiamento di beni assicurati, in occasione di mostre o fiere promosse o finanziate in tutto o in parte da un ente pubblico ovvero da un'associazione commerciale, eccetto in caso di preventivo assenso per iscritto da parte dell'Assicuratore.
- Furto o scomparsa di beni assicurati da veicoli stradali di qualsiasi tipo lasciati incustoditi che siano di proprietà o nella disponibilità dell'Assicurato, dei suoi dipendenti, agenti o rappresentanti ovvero furto o scomparsa di tali veicoli contenenti i beni assicurati.
- Perdita o danneggiamento di beni affidati all'Assicurato da clienti privati e/o acquirenti solamente a scopo di custodia.
- Perdita, distruzione o danneggiamento di beni assicurati causati direttamente da vibrazioni atmosferiche provocate da aeromobili o altri corpi volanti a velocità sonica o supersonica.
- Perdita o danneggiamento alle registrazioni di centri meccanografici ed elettronici di elaborazione dati.
- Perdita derivante dall'accettazione da parte dell'Assicurato di banconote false o contraffatte o dall'accettazione da parte dello stesso di assegni, titoli di credito o altro strumento di pagamento che risultino successivamente a vuoto, o comunque non onorabili o non esigibili.
- Perdita, distruzione o danneggiamento ai beni assicurati causata da tarne, parassiti, normale logorio graduale deterioramento, guasto elettrico o uso improprio di impianti ed apparecchi elettrici.
- Perdita o danneggiamento dei beni assicurati mentre gli stessi vengono trasportati dal portavalori autorizzato, eccetto in caso che tali beni si trovino sotto la sorveglianza ed il diretto controllo personale del portavalori autorizzato.
- Perdita o danneggiamento dei beni assicurati mentre gli stessi si trovano nei locali di Alberghi, Pensioni o Motel, tranne che tali beni:
 - (a) siano sotto controllo visivo di qualunque incaricato preventivamente approvato per iscritto dall'Assicuratore, ovvero
 - (b) vengano custoditi nella cassaforte dell'albergo, pensione o motel debitamente sprangata.
- Perdita o danneggiamento causati da furto dei beni assicurati custoditi in vetrine per esposizione, bacheche ed armadi tranne che tali vetrine, bacheche o armadi siano tenuti chiusi a chiave e le chiavi rimosse.
- Furto di beni mentre gli stessi si trovano all'interno di un'abitazione privata autorizzata dall'Assicuratore e lasciata incustodita tranne che tali beni vengano custoditi chiusi in una cassaforte approvata dall'Assicuratore.

- I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge.
- Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.
- Le perdite, i danneggiamenti causati da o conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni o proprietà derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali o di qualunque governo.
- I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, sabotaggio, occupazioni, serrate.
- Le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità ed operazioni belliche (sia che la guerra sia stata o meno dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, colpi di stato civili, politici e militari, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato civile, politico o militare.
- Le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti ad atti di terrorismo.
- I danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da:
- radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- I danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva.
- I danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni si precisa che le garanzie sono prestate entro i massimali e con le franchigie **indicate nell'Allegato 1** e/o nelle condizioni particolari e/o speciali di polizza.

Sono previste limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo e/o delle prestazioni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?


In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:


durante il periodo di durata dell'assicurazione, informare nel più breve tempo possibile l'Assicuratore e, nel caso in cui sia stata commessa un'azione criminosa, le Autorità di Polizia. La comunicazione dovrà essere fatta non appena possibile a decorrere da quando l'Assicurato

	<p>e/o il Contraente ne siano venuti a conoscenza o dovrebbero esserne venuti a conoscenza;</p> <p>Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:</p> <p>Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124 Fax +39 02 2626 0935 sinistri.lsm@legalmail.it</p> <p>Fornire all'Assicuratore o ai suoi rappresentanti tutte le informazioni disponibili compresa la documentazione, formale o non, relativa a tutti gli acquisti, le vendite, affidamenti e altre transazioni relative allo stock assicurato. Tali informazioni verranno utilizzate dall'Assicuratore o dai suoi rappresentanti per contribuire a determinare l'ammontare del sinistro. Nel caso in cui le informazioni fornite non giustifichino l'ammontare del risarcimento richiesto, l'Assicuratore sarà responsabile solo per l'importo giustificato. Qualsiasi risarcimento che ecceda tale importo sarà corrisposto ad esclusiva discrezione dell'Assicuratore, tranne che per quanto diversamente stabilito.</p> <p>Nei casi di furto, rapina e/o altro reato, farne denuncia per iscritto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed all'Assicuratore nel termine di 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza; fornire all'Assicuratore, nel più breve tempo possibile e comunque su richiesta degli stessi o di chi al momento li rappresenta, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro con l'indicazione del loro rispettivo valore nonché la Dichiarazione di resa denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;</p> <p>Conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e/o fornire tutte quelle prove ed informazioni sui beni colpiti dal sinistro oltre che sulle circostanze e cause di questo, che l'Assicuratore o i suoi incaricati possano ragionevolmente richiedere.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione: la polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: la polizza non prevede la gestione dei sinistri fornita da altre imprese.</p> <p>Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente riportate nel Questionario Proposta, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dall'Assicuratore.</p> <p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del</p>

	<p>rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Ricevuta la necessaria documentazione, e compiuti gli accertamenti del caso l'Assicuratore liquida l'indennità dovuta, ne dà comunicazione agli interessati, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di liquidazione del danno debitamente firmato e corredato dei documenti richiesti.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP Danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP Danni.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP Danni.
Sospensione	L'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza del contratto e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento è stato effettuato, in caso di mancato pagamento del premio o delle rate successive.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a Gioiellieri, orefici, orologiai, aziende orafe, argenterie, dettaglianti, grossisti e fabbricanti.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%.

Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell'eventuale compenso concordato con l'Intermediario per l'attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall'art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L'importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice

Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente. Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.

In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:

Liberty Mutual Insurance Europe SE

Indirizzo : Via Fabio Filzi 29
20124 Milano Italy

Tel: 0039 02 2627 081

Fax: 0039 02 2626 0935

Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com


Il suo reclamo verrà riscontrato tempestivamente per iscritto da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro 45 giorni dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE. La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.

All'IVASS

In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45)

	<p>giorni di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax: +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Assicuratore.</p>
<p>Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie</p>	<p><u>Arbitrato</u> L'Assicuratore e l'Assicurato convengono che la decisione di ogni e qualsiasi controversia riguardante il presente Contratto, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita ad un collegio arbitrale.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GIOIELLERIE



Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
Edizione 11-2020

AVVERTENZA:

Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente / Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

Indice

Glossario	
Condizioni generali	pag. 1
Condizioni particolari	pag. 3
Norme in caso di sinistro	pag. 8
Esclusioni aggiuntive	pag. 10

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratore	Liberty Mutual Insurance Europe SE
Contratto di assicurazione	Il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
Contraente	Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione.
Franchigia	Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Furto	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza	Il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso al derubato, sia con altrettanta agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione di lui presente e normalmente vigilante.
Indennizzo	La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.
Intermediario	L'intermediario di assicurazioni al quale il Contraente ha affidato la gestione del contratto.
Massimale	L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione.
Mezzi di custodia	Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, blocchi di cassette di sicurezza, camere di sicurezza e corazzate;
Mezzi di prevenzione	Impianti automatici d'allarme antifurto, antintrusione, antiaggressione ed impianti di televisione a circuito chiuso;
Scheda di polizza – Allegato 1	Il documento allegato al Contratto di assicurazione che contiene le garanzie prestate, le somme assicurate, il massimale, i sottolimiti, gli scoperti e le franchigie e eventuali altri dettagli del Contratto di assicurazione.
Premio	Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.
Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)	Forma di copertura assicurativa che prevede il risarcimento di danni e perdite da parte della Società, fino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore attribuito ai beni assicurati. Non trova applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Rapina	L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri mediante violenza o minaccia alla persona che legittimamente la detiene, anche quando la persona stessa è prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi;
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sottolimito	L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
Terrorismo	Si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.
Tubi, condutture, serbatoi ed impianti idrici in genere	La dicitura usata nella presente assicurazione non comprende: i. impianti automatici di estinzione ii. caldaie diverse da scaldabagni per uso domestico.
Valore di mercato	Si intende il prezzo che il mercato attribuisce ai beni assicurati nella libera trattazione di compravendita.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze

L'Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore della presente copertura assicurativa sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. L'Assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 3 Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa alle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nel Modulo di polizza. L'Assicurato/Contraente è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e in caso di sinistro, è facoltà dell'Assicuratore chiedere l'anticipato pagamento del premio totale.

Art. 4 Forma dell'assicurazione

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C.

In caso di recesso l'Assicuratore rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, l'Assicuratore ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 7 Adeguamento del premio e valore assicurato

Qualora l'assicuratore intenda proseguire o rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente il nuovo premio presso l'intermediario alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

L'Assicuratore s'impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato.

Nel caso di variazione in aumento delle condizioni precedentemente applicate, il Contraente potrà decidere di accettarle o rifiutarle senza particolari formalità.

Le condizioni s'intenderanno accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza.

Art. 8 Proroga del contratto

Salvo quanto previsto dall'Art. 7 che precede, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R spedita alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 9 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore questo ha effetto dopo 30 giorni e l'Assicuratore entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

Art. 12 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

Art. 13 Clausola Intermediario Assicurativo

Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato l'incarico all'intermediario assicurativo indicato nella stessa, di rappresentarlo ai fini della presente polizza.

Pertanto:

- a. ogni comunicazione effettuata all'Intermediario dall'Assicuratore si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b. ogni comunicazione effettuata dall'Intermediario del Contraente/Assicurato all'Assicuratore si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 14 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ferma restando, ove applicabile, la competenza del foro del Consumatore ai sensi dell'art. 66 *bis* D. Lgs. 206/2005.

Art. 15 Buona fede

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio, non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 16 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal Contraente e dall'Assicuratore.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell'Assicurato.

Art. 17 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre diritto a ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare tutte le necessarie indicazioni e informazioni sottoscritte da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le Condizioni Particolari che seguono, in caso di discordanza, prevalgono sulle Condizioni Generali. L'Assicuratore ha accettato di prestare la garanzia assicurativa sulla base della richiesta che gli è pervenuta e sulla base di tutte le informazioni relative al rischio che gli sono state fornite.

Art. 1 Rischi assicurati:

Si prende e si dà atto che, per quanto concerne la descrizione e le misure di sicurezza dei locali dell'Assicurato, gli impianti d'allarme, l'esistenza delle merci presso gli stessi locali e/o le dichiarazioni dell'Assicurato e/o le informazioni di altro genere relative al rischio qui coperto, **vale quanto riportato nel Questionario Proposta che viene accettato dall'Assicuratore e che forma parte integrante di questo contratto.**

Sezione I – Merci

1.1 Beni assicurati:

Merci, materie prime e semilavorati usati per la conduzione (incluse le valigette di campionario) inerenti alla conduzione dell'esercizio commerciale dell'Assicurato nonché denaro, assegni bancari (compreso denaro ed assegni destinati al pagamento dei dipendenti) vouchers di vendita di carte di credito, fatture, vaglia cambiari, sia di proprietà che in affidamento a qualsiasi titolo all'Assicurato.

1.2 Garanzie prestate:

Fermi i termini, i limiti e le esclusioni di cui alle Condizioni Generali e Particolari, i beni sopra descritti si intendono assicurati contro tutti i rischi di perdite o danni comunque causati.

1.3 Somma assicurata: si intendono assicurate **solo le partite espressamente richiamate nella scheda di polizza - Allegato 1.**

1.4 Limiti di risarcimento per merci nei Locali:

(a) **Merci fuori Cassaforte nelle Ore di Chiusura:**

Ferma restando la somma assicurata indicata nella scheda di polizza - Allegato 1, per la presente Sezione I, rimane convenuto che nell'ambito di essa, relativamente alle perdite e danni avvenuti all'interno dei locali dell'Assicurato, il limite di risarcimento per tutti i beni assicurati **non chiusi in cassaforte o camera corazzata, di notte e durante le ore di chiusura dell'esercizio** non supererà mai per ciascun sinistro, in totale e per ogni singolo pezzo, gli importi indicati nella scheda di polizza - Allegato 1. Tali limiti non si applicheranno durante la chiusura meridiana (temporanea) se, al momento del sinistro, l'Assicurato o un suo dipendente appositamente incaricato, era presente nella parte dei locali destinata alle vendite.

(b) **Merci nelle Vetrine:**

Ferma restando la somma assicurata per la presente Sezione I, rimane convenuto nell'ambito di essa, relativamente a perdite o danni alle cose contenute nelle vetrine dei locali dell'Assicurato a seguito di furto o tentato furto mediante rottura o taglio di vetri, che il massimo risarcimento per ciascun sinistro ed in totale, non supererà gli importi indicati nella scheda di polizza - Allegato 1:

- i. durante l'orario di apertura al pubblico oppure quando l'Assicurato o qualcuno dei suoi dipendenti (escluso il personale addetto alla sorveglianza) sia presente o in servizio nei locali;
- ii. in ogni altro momento.

(c) **Rapina e scippo presso i locali dell'Assicurato:**

Ferma restando la somma assicurata per la presente Sezione I, rimane convenuto che, nell'ambito di essa, relativamente alle perdite e danni provocati alle cose assicurate da rapina durante l'orario di apertura al pubblico oppure quando l'Assicurato o qualunque dei suoi dipendenti (escluso il personale addetto alla sorveglianza) sia presente o in servizio nei locali, il massimo risarcimento per ciascun sinistro ed in totale non supererà l'importo indicato nella scheda di polizza - Allegato 1.

Si precisa che la copertura viene estesa anche nel caso in cui Rapina avvenuta e completata all'interno dei locali dell'Assicurato sia iniziata al di fuori di detti locali a seguito di violenza e/o minaccia su qualsiasi persona

prelevata dall'esterno dei locali in argomento e costretta a recarsi assieme al(i) rapinatore(i), dentro i locali stessi.

1.5 Limiti di risarcimento per merci al di fuori dei Locali:

Ferma restando la somma assicurata per la presente Sezione I, rimane convenuto che nell'ambito di essa, relativamente alle merci al di fuori dei locali dell'Assicurato, il massimo risarcimento (in totale e per sinistro) non supererà gli importi indicati nella scheda di polizza - Allegato 1, rispettivamente:

- (a) per merci affidate a portavalori;
- (b) per merci affidate a Terzi;
- (c) per spedizioni di merci;
- (d) presso fiere / mostre;
- (e) in banca o caveaux, quando utilizzati su base temporanea;
- (f) in abitazione privata.

Nessuno dei limiti sopra indicati avrà l'effetto di aumentare la Somma Assicurata della presente Sezione I.

1.6 Spedizioni:

La copertura assicurativa contro i rischi delle **SPEDIZIONI** degli enti assicurati alla Sezione 1) operante se indicata nella scheda di polizza – Allegato 1 si intenderà inclusa nel contratto stesso e non comporterà l'obbligo da parte dell'Assicurato di comunicare di volta in volta le singole spedizioni e non è soggetta ad alcuna regolazione a fine d'anno sulle spedizioni effettuate.

Resta inteso e convenuto che resterà a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% in caso di sinistro.

La presente polizza opera esclusivamente per Spedizioni effettuate in Italia. Ogni estensione dei limiti territoriali dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti restando comunque inteso che l'Assicuratore, a seguito dell'insorgere di particolari situazione socio-politiche in uno o più dei predetti Paesi o aree, si riservano il diritto di modificare i limiti territoriali convenuti dando preavviso scritto di almeno 7 giorni all'Assicurato a mezzo fax o telegramma.

Art. 2 Sezione II – Contenuto dei locali

2.1 Beni assicurati:

Mobili, arredamenti, decorazioni, cassaforti, attrezzature, impianti e sistemi di allarme, macchinari e quant'altro contenuto, il tutto di proprietà dell'Assicurato, inerente all'uso di ufficio e/o all'attività esercitata, eccettuati i beni descritti alla sezione I – Merci.

2.2 Garanzie Prestate:

Fermi i termini, i limiti e le esclusioni della presente assicurazione, i beni sopra descritti si intendono assicurati contro le perdite ed i danni causati da incendio, fulmine, esplosione, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati (esclusi ordigni esplosivi), furto tentato o consumato con o senza scasso, bufere, tempesta, scoppio traboccamento o colaggio di tubi, condutture ed impianti idrici in genere ed allagamenti da essi conseguenti, urto di veicoli stradali o bestiame non appartenenti né sotto il controllo dell'Assicurato o dei suoi familiari, domestici o dipendenti. Se indicata nell'Allegato 1 una somma assicurata per i "danni cagionati dai ladri" la garanzia è operante solo ed esclusivamente per i beni assicurati indicati all'Art. 2.1, **pertanto non sono indennizzabili i danni cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai fissi e infissi. I beni assicurati in questa sezione si intendono assicurati esclusivamente all'interno dei locali indicati nella scheda di polizza - Allegato 1.**

2.3 Franchigia:

Per ogni sinistro risarcibile causato da bufere, tempesta, scoppio, traboccamento o colaggio di tubi, condutture ed impianti idrici in genere ed allagamenti ad essi conseguenti, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 250,00=.

2.4 Somma Assicurata:

Come indicato nella scheda di polizza - Allegato 1.

Art. 3 Sezione III – Merci in permanenza presso Banche o Caveaux

3.1 Beni assicurati:

Merci e materie prime inerenti alla conduzione dell'esercizio commerciale dell'Assicurato come indicato nell'Art.1.1 che precede, allorché sono **depositate in permanenza** presso banche o caveaux per tutto il periodo assicurativo.

3.2 Garanzie prestate:

Fermi i termini, i limiti e le esclusioni di cui alle Condizioni Generali e Particolari, i beni sopra descritti si intendono assicurati contro tutti i rischi di perdite o danni comunque causati.

3.3 Somma Assicurata:

Come indicato nella scheda di polizza - Allegato 1.

Art. 4 Base di valutazione

Salvo diverso accordo tra le Parti che risulterà eventualmente nelle allegate Condizioni Speciali, si conviene che in caso di sinistro la base di valutazione dei Beni Assicurati sarà al **Prezzo di Costo**.

Art. 5 Estensione Territoriale

I beni di cui alla Sezione I, sono coperti mentre si trovano entro od in transito all'interno di o fra i territori indicati nella scheda di polizza - Allegato 1.

Art. 6 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- 6.1 Perdita o danneggiamento dei beni assicurati determinati da truffa, furto o atti criminosi commessi da o con la complicità di:
 - (a) Funzionari o dipendenti dell'Assicurato;
 - (b) Qualunque altra persona, compresi clienti, con cui l'Assicurato intrattenga rapporti d'affari nell'ambito della propria attività relativamente ai beni consegnati ad essa dall'Assicurato, suoi dipendenti, rappresentanti o agenti;
 - (c) Intermediari o Rappresentanti commerciali o loro agenti, clienti di tali intermediari o Rappresentanti o loro agenti, o qualunque altra persona con la quale tali intermediari o rappresentanti o loro agenti abbiano intrattenuto rapporti professionali rispetto ai beni loro affidati.
- 6.2 Danneggiamento di beni assicurati verificatosi durante la lavorazione per effetto della medesima.
- 6.3 Misteriosa sparizione o scoperti durante l'inventario.
- 6.4 Perdita di beni assicurati contestate in sede di stesura dell'inventario, che non siano state anteriormente denunciate all'Assicuratore a meno che l'Assicurato provi che la perdita è dovuta ad un rischio coperto dalla presente assicurazione.
- 6.5 Perdita o danneggiamento di beni assicurati mentre questi sono portati indosso da qualunque persona (tranne gli orologi da polso che siano portati a solo scopo di prova).
- 6.6 Perdita o danneggiamento di beni assicurati, in occasione di mostre o fiere promosse o finanziate in tutto o in parte da un ente pubblico ovvero da un'associazione commerciale, eccetto in caso di preventivo assenso per iscritto da parte dell'Assicuratore.
- 6.7 Furto o scomparsa di beni assicurati da veicoli stradali di qualsiasi tipo lasciati incustoditi che siano di proprietà o nella disponibilità dell'Assicurato, dei suoi dipendenti, agenti o rappresentanti ovvero furto o scomparsa di tali veicoli contenenti i beni assicurati.
- 6.8 Perdita o danneggiamento di beni affidati all'Assicurato da clienti privati e/o acquirenti solamente a scopo di custodia.
- 6.9 Perdita, distruzione o danneggiamento di beni assicurati causati direttamente da vibrazioni atmosferiche provocate da aeromobili o altri corpi volanti a velocità sonica o supersonica.
- 6.10 Perdita o danneggiamento alle registrazioni di centri meccanografici ed elettronici di elaborazione dati.
- 6.11 Perdita derivante dall'accettazione da parte dell'Assicurato di banconote false o contraffatte o dall'accettazione da parte dello stesso di assegni, titoli di credito o altro strumento di pagamento che risultino successivamente a vuoto, o comunque non onorabili o non esigibili.
- 6.12 Perdita, distruzione o danneggiamento ai beni assicurati causata da tarme, parassiti, normale logorio graduale deterioramento, guasto elettrico o uso improprio di impianti ed apparecchi elettrici.
- 6.13 Perdita o danneggiamento dei beni assicurati mentre gli stessi vengono trasportati dal portavalori autorizzato, eccetto in caso che tali beni si trovino sotto la sorveglianza ed il diretto controllo personale del portavalori autorizzato.
- 6.14 Perdita o danneggiamento dei beni assicurati mentre gli stessi si trovano nei locali di Alberghi, Pensioni o Motel, tranne che tali beni:
 - (a) siano sotto controllo visivo di qualunque incaricato preventivamente approvato per iscritto dall'Assicuratore, ovvero

- (b) vengano custoditi nella cassaforte dell'albergo, pensione o motel debitamente sprangata.
- 6.15 Perdita o danneggiamento causati da furto dei beni assicurati custoditi in vetrine per esposizione, bacheche ed armadi tranne che tali vetrine, bacheche o armadi siano tenuti chiusi a chiave e le chiavi rimosse.
- 6.16 Furto di beni mentre gli stessi si trovano all'interno di un'abitazione privata autorizzata dall'Assicuratore e lasciata incustodita tranne che tali beni vengano custoditi chiusi in una cassaforte approvata dall'Assicuratore.
- 6.17 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge.
- 6.18 Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto in deroga.
- 6.19 Le perdite, i danneggiamenti causati da o conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni o proprietà derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali o di qualunque governo.
- 6.20 I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, sabotaggio, occupazioni, serrate.
- 6.21 Le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità ed operazioni belliche (sia che la guerra sia stata o meno dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, colpi di stato civili, politici e militari, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato civile, politico o militare.
- 6.22 Le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti ad atti di terrorismo.
- 6.23 I danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da:
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- 6.24 I danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva.
- 6.25 I danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.

Art. 7 Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

- 7.1 I mezzi di prevenzione e i mezzi di custodia dichiarati nel Questionario Proposta e le altre eventuali misure di sicurezza richieste dall'Assicuratore non possono essere assolutamente eliminati, sospesi o modificati senza l'accordo scritto dell'Assicuratore. Dovrà essere immediatamente comunicato all'Assicuratore ogni preavviso di ritiro o ritiro della protezione di forze di Polizia o altre forze di sicurezza, ove previste.
- 7.2 I sistemi antifurto dovranno essere mantenuti in buone condizioni, in funzionamento per tutta la durata dell'assicurazione nell'ambito di un contratto di manutenzione stipulato dall'Assicurato con la ditta installatrice o altra ditta specificamente approvata dall'Assicuratore e ciò dovrà risultare da contratto scritto tra l'Assicurato e tale ditta.
In caso di guasto meccanico od elettrico del sistema di allarme, dovrà essere avvisato immediatamente l'Assicuratore e l'Assicurato dovrà prendere tutte le misure possibili per l'immediata riparazione del danno.
- 7.3 Dovrà comportarsi con la dovuta diligenza e fare tutto ciò che sia ragionevolmente possibile per evitare o diminuire qualsiasi perdita o danno alla proprietà assicurata.
- 7.4 E' data facoltà all'Assicurato di aprire le vetrine e le bacheche quando i Clienti si trovano all'interno dei locali, per il tempo minimo necessario per prendere uno o più oggetti da mostrare a potenziali acquirenti, ma le vetrine e le bacheche devono essere immediatamente richiuse a chiave.
- 7.5 Nel periodo e nelle ore di chiusura dell'azienda, tutte le chiavi e loro duplicati che servono ad attivare gli impianti di allarme delle casseforti e caveaux, devono essere tenute fuori dai locali dell'azienda stessa.

Art. 8 Limite per Portavalori

Agli effetti della validità della garanzia Portavalori della presente Assicurazione, **il valore dei beni trasportati da ciascun Portavalori non dovrà in ogni caso eccedere il limite specificato, per ciascun Portavalori, nel Questionario Proposta.**

L'elenco dei portavalori e le relative somme assicurate sono indicate nella scheda di polizza - Allegato 1.

Si conviene che il Portavalori può viaggiare non accompagnato e non armato, su qualsiasi mezzo di trasporto pubblico e privato e/o a piedi se non diversamente richiesto dall'Assicuratore. Quando il portavalori è a bordo di autoveicolo, esclusi i mezzi pubblici, è condizione essenziale per la validità della garanzia che gli enti assicurati siano:

- i) portati sulla persona del Portavalori, ma non indossati, oppure
- ii) tenuti in contenitore quali valigie, valigie diplomatiche, borse, borselli e simili a condizione che gli stessi siano:
 - ancorati o legati tramite catene o mezzi equivalenti alla struttura rigida del veicolo all'interno dell'abitacolo, ma a condizione che questo ultimo abbia i cristalli rialzati e le portiere bloccate dall'interno, oppure
 - riposti nel vano bagagli chiuso con serratura di sicurezza in aggiunta a quella di serie; limitatamente ad autoveicoli diversi da vetture "a tre volumi", gli Enti Assicurati dovranno essere tenuti incatenati alla struttura rigida del bagagliaio chiuso con serratura di sicurezza in aggiunta a quella di serie, oppure
 - riposti in cassetta metallica dotata di serratura di sicurezza ed incatenata all'interno del vano bagagli chiuso a chiave.

Le condizioni di cui al precedente punto ii) a. – b. – c. non s'intendono operanti per attività al dettaglio e per laboratori/fabbricanti e per somme assicurate non superiori ad Euro 10.000,00.

La garanzia rimane tuttavia operante unicamente nei seguenti casi:

- 1) a seguito di infortuni e/o malore del portavalori, incidente stradale, eventi esterni improvvisi e violenti durante i viaggi e/o trasporti a piedi, quali le aggressioni, la caduta di aerei, il deragliamento di treni o proibitive condizioni atmosferiche o terrestri per le quali il veicolo, con i valori in esso contenuti, dovesse essere abbandonato per comprovate circostanze di necessità o forza maggiore dalle quali possa derivare pericolo per l'incolumità degli occupanti del veicolo.
- 2) quando gli enti assicurati sono consegnati dal Portavalori in custodia alle direzioni di Hotel/Motels, e riposti in casseforti, cassette di sicurezza, camere corazzate o armadi corazzati chiusi.
- 3) qualora gli enti assicurati venissero rubati da una camera di Hotel/Motel mentre il Portavalori è presente nella camera stessa, a condizione che il Portavalori abbia preso tutte le misure preventive necessarie e possibili.
- 4) presso il domicilio abituale del Portavalori, solo se i valori sono riposti in casseforti, cassette di sicurezza, camere corazzate o armadi corazzati chiusi. **Questa estensione è valida solo se espressamente richiamata nella scheda di polizza – Allegato 1.**
- 5) In caso di viaggio su aeromobili qualora il portavalori sia obbligato dalla Compagnia di Viaggio a consegnare gli Enti Assicurati alla Società aerea e/o aeroportuale.

Art. 9 Note di Consegna per Mercì in Affidamento

E' convenuto che riguardo alle Mercì assicurate presso terzi in consegna fiduciaria, qualora la relativa assicurazione venga specificatamente richiesta dall'Assicurato, l'Assicuratore risponderà delle perdite e/o danni alle stesse, **a condizione che siano state emesse Note di Consegna.**

Art. 10 Reintegro a richiesta dell'Assicurato

In caso di sinistro le somme assicurate ed i limiti di risarcimento si intendono ridotti con effetto immediato e per tutto il periodo assicurativo di un importo pari a quello dell'indennizzo pagato in virtù della presente assicurazione. La somma assicurata può essere reintegrata a discrezione dell'Assicuratore su richiesta dell'Assicurato e a termini da convenire.

Art. 11 Eventi iniziati all'esterno dei locali

La presente assicurazione è estesa ad eventi, o catena di eventi, i quali, iniziatisi fuori dai locali dell'Assicurato, terminino con una perdita o danno nell'ambito dei locali dell'Assicurato alla presenza del, o dei, malfattori.

Art. 12 Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione non è soggetta a proporzionale e a tal fine, l'Assicuratore rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 13 Fiere ed esposizioni (garanzia valida unicamente se richiesta dall'Assicurato ed inclusa nelle somme assicurate dell'Allegato 1)

Questa assicurazione è estesa a coprire i danni ai beni assicurati presso le fiere e/o esposizioni come indicato nel Questionario Proposta o in altra parte del presente contratto, fino a concorrenza dei limiti pure indicati.

È condizione essenziale per la validità della garanzia che la gioielleria, oreficeria od oggetti preziosi esposti siano in bacheche o vetrine di esposizione chiuse a chiave e le chiavi rimosse durante le ore di esposizione e custodite, di notte e fuori dalle ore di esibizione, nella cassaforte centrale della fiera (qualora non esista cassaforte, la merce dovrà essere custodita da guardia armata).

È altresì condizione essenziale che sia garantita la presenza di almeno un responsabile presso lo stand per tutto l'orario di esposizione.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da misteriosa sparizione, furto con destrezza e da infedeltà. Tutti i transiti da e per le fiere, se assicurati (vedi nella scheda di polizza - Allegato 1), si intendono soggetti ai termini, condizioni, limiti ed obblighi relativi alla partita PORTAVALORI.

Si intendono esclusi dalla copertura lo stand, gli arredi, le attrezzature e quanto altro come previsto e definito dalla sezione 2) delle condizioni generali, salvo specifico accordo in deroga riportato in polizza.

Art. 14 Furto con destrezza (garanzia valida unicamente se richiesta dall'Assicurato ed inclusa nelle somme assicurate nella scheda di polizza - Allegato 1)

La copertura assicurativa si intende estesa a coprire il furto commesso con destrezza all'interno dei locali assicurati, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato non appena ragionevolmente possibile e comunque entro 24 ore da quello in cui il sinistro si è verificato. **La garanzia assicurativa si intende operante nei limiti indicati nella scheda di polizza - Allegato 1.**

E' condizione pregiudiziale per la risarcibilità di sinistri ai sensi del presente articolo che le ante o le porte delle vetrine, bacheche e vetrinette a muro siano tenute chiuse a chiave e la chiave rimossa, in ogni momento eccetto quando vi sia introdotta o rimossa la merce dall'Assicurato o da un dipendente dell'Assicurato.

Resta inteso e convenuto tra le parti che verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di Euro 150,00= in caso di sinistro.

Art. 15 Clausola perizia (valida unicamente se indicata nella scheda di polizza - Allegato 1)

La presente copertura è soggetta ad una perizia effettuata **entro i termini stabiliti nella scheda di polizza - Allegato 1**, dalla data di inizio copertura ed al fatto che tutte le raccomandazioni vengano completate entro i termini concordati con il perito incaricato dall'Assicuratore. **Il documento contenente le raccomandazioni del perito incaricato dell'Assicuratore e sottoscritto dall'Assicurato per accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale della presente assicurazione.**

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 16 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità:

- dall'Assicuratore, o da un perito da questo incaricato con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- fra due periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano su quella del terzo perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce all'Assicuratore la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dell'indennizzo dovutogli.**

Art. 17 Mandato dei periti

I Periti devono:

- indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 9.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.7 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, **salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno**. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 18 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

- 18.1 durante il periodo di durata dell'assicurazione, informare nel più breve tempo possibile l'Assicuratore e, nel caso in cui sia stata commessa un'azione criminosa, le Autorità di Polizia. La comunicazione dovrà essere fatta non appena possibile a decorrere da quando l'Assicurato e/o il Contraente ne siano venuti a conoscenza o dovrebbero esserne venuti a conoscenza;**

Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contraente dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti:

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124
Fax +39 02 2626 0935
sinistri.lsm@legalmail.it

- 18.2 fornire all'Assicuratore o ai suoi rappresentanti tutte le informazioni disponibili compresa la documentazione, formale o non, relativa a tutti gli acquisti, le vendite, affidamenti e altre transazioni relative allo stock assicurato. Tali informazioni verranno utilizzate dall'Assicuratore o dai suoi rappresentanti per contribuire a determinare l'ammontare del sinistro. Nel caso in cui le informazioni fornite non giustifichino l'ammontare del risarcimento richiesto, l'Assicuratore sarà responsabile solo per l'importo giustificato. Qualsiasi risarcimento che ecceda tale importo sarà corrisposto ad esclusiva discrezione dell'Assicuratore, tranne che per quanto diversamente stabilito.**
- 18.3 nei casi di furto, rapina e/o altro reato, farne denuncia per iscritto all'Autorità Giudiziaria o di Polizza ed all'Assicuratore nel termine di 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;**
- 18.4 fornire all'Assicuratore, nel più breve tempo possibile e comunque su richiesta degli stessi o di chi al momento li rappresenta, una distinta particolareggiata dei beni colpiti da sinistro con l'indicazione del loro rispettivo valore nonché la Dichiarazione di resa denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizza;**
- 18.5 conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro e/o fornire tutte quelle prove ed informazioni sui beni colpiti dal sinistro oltre che sulle circostanze e cause di questo, che l'Assicuratore o i suoi incaricati possano ragionevolmente richiedere.**

Art. 19 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 20 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto di liquidazione del danno debitamente firmato e corredato dei documenti richiesti. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

Art. 21 Infedeltà

Si precisa che **sono esclusi i rischi infedeltà.**

Art. 22 Cyber risk event

Ogni sinistro derivante direttamente od indirettamente da:

- perdita di, alterazione o danneggiamento di,
- riduzione di funzionalità, di disponibilità o di operazioni di:

computer, hardware, software, programmi, database, microchip, archivi, supporti, circuiti integrati o simili, attrezzature informatiche, conseguenza di un trasferimento (elettronico o altro) compiuto con dolo o negligenza, di programmi di computer contenenti dati dannosi o danneggianti, inclusi ma non limitati a virus, worm, logic bomb o trojan horse e che possono essere identificati come causa del danno, è escluso dalla presente polizza.

Art. 23 Clausola di esclusione materiali chimici e biologici

Si conviene che la presente assicurazione esclude ogni perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi genere cagionato direttamente o indirettamente o derivante da o connesso con l'uso o la minaccia dell'uso doloso di materiale patogeno o tossico sia chimico che biologico in relazione al quale ed indipendente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisse insieme con altri eventi o in qualsiasi altra sequenza.

Art. 24 Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Art. 25 Esclusione dell'amianto e delle muffe tossiche

L'Assicuratore non è tenuto a risarcire alcuna perdita connessa a qualsiasi reclamo derivante direttamente o indirettamente da, risultante da o in conseguenza di:

- a) amianto e qualunque altro materiale o prodotto che contenga l'amianto in qualsiasi forma o quantità;
- b) funghi.

Per l'efficacia della presente clausola si precisa che per "funghi" si intendono qualsiasi fungo o micota, ed a titolo esemplificativo ma non limitativo muffe, micotossine, spore, lieviti o qualsiasi generazione biogenica di gas nei tessuti. Tutti gli altri termini, condizioni, esclusioni, e limitazioni in questa Polizza rimangono invariati.

Mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.